



previsto dalla polizza o di quella maggiore e/o minore somma diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Condannare ONDANNARE C1 , in persona del suo legale rappresentante p.t. anche al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio, con distrazione delle suddette competenze professionali in favore del sottoscritto Avvocato antistatario che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso le competenze ed al pagamento delle competenze professionali dell'avvio della procedura di mediazione di €. 441,00 e degli esborsi di euro 48,80.

C1 : rigettare integralmente la domanda interposta dal Sig. P1 poiché inammissibile, infondata e improvata, in via alternativa, dichiarare la inoperatività della Polizza N.X (e patti assicurativi collegati), condannare la parte ritenuta occorrente alla rifusione delle spese e competenze di giudizio in favore della Compagnia. In via subordinata dichiarare \* in ogni caso la estraneità della Compagnia in relazione alle azioni promosse nei propri confronti, con vittoria delle spese di lite. In via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi di condanna alla manleva assicurativa, disporre nella maniera che riterrà più equa e opportuna, sempre entro i limiti del massimale e secondo le modalità e delimitazioni dettate dalle condizioni di Polizza (cfr. doc. N. 4 e N. 5), anche per quanto concerne il carico delle spese.

#### Ragioni in fatto e diritto della decisione

Il presente giudizio era azionato da P1 per ottenere la condanna della C1 al rimborso dei costi sostenuti a seguito della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Pescara nel giudizio rubricato n. 2269/2020 R.G. per l'importo di euro 8.449,56, di cui euro 4.249,28 per sorte capitale, euro 3.170,28 per spese legali corrisposte a controparte ed euro 1.030,00 per costo ctu contabile.

La citata causa riguardava un contezioso promosso da Condominio di Pescara via X n. 41 per chiedere a P1 un risarcimento danno causato dalla attività svolta quale amministratore del condominio.

L'attore invocava dunque l'operatività della polizza professionale "Assicurazione responsabilità civile professionale amministratore di stabili", polizza assicurativa n. X , tenuto conto che nonostante avesse denunciato nei termini di contratto il sinistro, la compagnia aveva espresso il diniego in quanto nella sentenza richiamata era stata accertata un'obbligazione restitutoria e non risarcitoria.

Si costituiva la convenuta la quale chiedeva il rigetto della domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto.

In sede di prima udienza il G.I. concedeva i termini ex art. 183 cpc VI comma e all'esito le difese chiedevano che la causa andasse a decisione; la causa era trattenuta a decisione previa precisazione del conclusioni e concessione dei termini 190 cpc.

Nel presente giudizio lo studio deve essere incentrato sul fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito; occorre verificare che l'avverarsi del un rischio invocato dall'attore corrispondente effettivamente a quello descritto in polizza.

L'assicurato ha dunque l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto dalla polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza, Cassazione Civile n. 1558/2018.

Dalla documentazione in atti risulta sottoscritto tra le partil a polizza n. X , valevole nel periodo in cui l'attore prestava attività quale amministratore del condominio di Vio X 41 in Pescara.

Verificatosi il sinistro narrato nella domanda dell'attore risulta effettivamente rispettata la formalità della denuncia con allegata tutta la documentazione richiesta dal contratto.

L'eccezione sollevata dalla compagnia assicurazione si basa sui fatti accertati con Sentenza del Tribunale di Pescara. Nel giudizio prodromico alla presente causa il Giudice a sua volta affidava ad un CTU uno studio della contabilità tenuta dall'amministratore del condominio.

Il Giudice in sentenza ha accertato un ammanco di cassa per euro € 4.209,00 e "per l'effetto condanna parte convenuta alla restituzione in favore di parte attrice dell'importo di € 4.209,65, oltre interessi".

Va evidenziato come in sentenza la differenza contabile accertata era interamente riconducibile alla liquidità per cassa.

All'evidenza il Giudice del merito era riscontrare una responsabilità in capo a P1 nella sua specifica attività di tesoriere di denaro contante, attività questa riconducibile nel corollario dell'attività propria di amministratore di condominio.

In questi termini veniva pronunciata una sentenza di condanna a "restituire" del denaro che era accertato essere ancora nella disponibilità di P1

In questi termini non può essere validamente invocata l'operatività della polizza professionale in quanto le somme contestate derivano da mancata restituzione di importi; la polizza è inoperativa nel caso di specie in quanto la funzione specifica del contratto assicurativo consiste nella copertura dei pregiudizi economici cagionati a terzi riguardanti obbligazioni di natura risarcitoria e non restitutoria, pertanto la fattispecie ricade al di fuori dell'oggetto del contratto di polizza.

Secondo il costante orientamento della Cassazione, l'amministratore di condominio configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con conseguente applicabilità delle disposizioni sul mandato. Conseguente che, alla scadenza del mandato, l'amministratore è tenuto a restituire ciò che ha ricevuto nell'esercizio del mandato per conto del condominio, vale a dire tutto ciò che ha in cassa, indipendentemente dalla gestione alla quale le somme si riferiscono (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 16.08.2000, n. 10815).

Peraltro nel caso di cui ci si occupa un'eventuale condanna della compagnia alla rifusione delle somme qui domandate implicherebbe un ingiustificato arricchimento in capo all'attore che in linea a quanto già accertato dal Giudice nel giudizio promosso dalla condominio, di fatto andrebbe a continuare a beneficiare - sine titulo - nel suo patrimonio delle somme contestategli dal C2 medesimo.

Le spese seguono la soccombenza e tenuto conto delle semplici questioni trattate e dell'effettiva attività processuale svolta nel giudizio trova giustificazione in sede di liquidazione ai compensi di avvocato la riduzione rispetto ai parametri tabellari ex D.M. n. 147/2022.

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. N. 519-2020, rigetta la domanda della parte attrice e per l'effetto la condanna alla rifusione delle spese del giudizio sostenute dalla parte convenuta che liquida in euro 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre RSG, iva e cap.

Pescara, 30 settembre 2024

Il Giudice  
dott.